

20595/08



ESENTI REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

IVA - OPERAZIONI

ESENTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -

R.G.N. 17414/06

Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -

Cron. 20595

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -

Rep.

Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -

Ud. 10/06/08

Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -

Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere -

Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2008 CASA CURA SANTA RITA S.P.A., in persona del legale

607 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata



in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio
dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PLACIDI GIAMPIERO,
giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 97/12/05 della Commissione
tributaria regionale di MILANO, depositata il
14/06/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. Mario
CICALA;

uditi gli avvocati Giovanni LANCIA dell'Avvocatura
Generale dello Stato, Claudio BERLIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la
giurisdizione delle Commissioni tributarie con
conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso.

*Ira operanti
esent*

17414SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso 97/12/05 del 14 giugno 2005 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava il diritto della Casa di Cura Santa Rita spa ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IVA sugli acquisti necessari per l'esercizio di attività esenti da IVA

Resiste la Casa di Cura Santa Rita spa con controricorso.

Motivi della decisione

Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente in quanto il ricorso investe una sentenza depositata anteriormente al 2 marzo 2006 e cui non è applicabile la disciplina di cui all'art. 366 bis c.p.c. introdotto dall'art. 6 del di. Legs. 40/2006

Per quanto attiene al merito della controversia deve essere accolto il primo motivo di ricorso con cui la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, degli artt. 10, 18 e 19 del D. Legs. 546/1992.

In proposito il Collegio non può che prendere atto della affermazione della Corte Europea (Ord. del 6 luglio 2006, cause riunite C-18/05 e C-155/05) secondo cui la prima parte dell'art. 13, parte B, lettera c), della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto- base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.

Perciò il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la richiesta del contribuente deve essere rigettata nel merito.

I residui motivi di ricorso risultano così assorbiti.

Appare opportuno compensare le spese poiché si tratta di questione molto dibattuta e definita solo con l'intervento della Corte Europea.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 10 giugno 2008

M. C. C.

V. C. C.

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi,
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

30 LUG. 2008